COMUNE DI

FORTE DEI MARMI

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

LEGGE N. 160 DEL 2019

Approvato con Deliberazione di C.C. n.13 del 12.03.2021
Modificato con Deliberazione di C.C. n.63 del 28.12.2022

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 6 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 9 – FORME DI PUBBLICITA' CONSENTITE
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI
ART. 11 – ANTICIPATA RIMOZIONE
ART. 12 – DIVIETI E LIMITAZIONI
ART. 13 – PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 14 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 15 – PRESUPPOSTO DEL CANONE
ART. 16 – SOGGETTO PASSIVO
ART. 17 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
ART. 18 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO
ART. 19 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
ART. 20 - DICHIARAZIONE
ART. 21 - PAGAMENTO DEL CANONE
ART. 22 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
ART. 23 – ACCERTAMENTO
ART. 24 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
ART. 25 - MEZZI PUBBLICITARI VARI
ART. 26 - RIDUZIONI
ART. 27 –ESENZIONI

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI
ART. 29 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 30 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE
ART. 31 – MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 32 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 33 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
ART. 34 – RIDUZIONE DEL DIRITTO
ART. 35 – ESENZIONE DEL DIRITTO
ART. 36 – PAGAMENTO DEL DIRITTO
ART. 37 – NORME DI RINVIO

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 38 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 40 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI
ART. 41 - SOGGETTI
ART. 42 – OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 43 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE
ART. 44 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
ART. 45 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART. 46 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 47 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI
ART. 48 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE
ART. 49 - PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
ART. 50 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE
ART. 51 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 52 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 53 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE
ART. 54 - OCCUPAZIONE D'URGENZA
ART. 55 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
ART. 56 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
ART. 57 - ARROTONDAMENTO DELLA SUPERFICIE OCCUPATA
ART. 58 - PASSI CARRABILI
ART. 59 - SPECCHI PARABOLICI
ART. 60 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE
ART. 61 – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI
ART. 62 – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ARTIGIANALI ENTRAMBI DI GENERE ALIMENTARE
ART. 63 – OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDE
ART. 64 - OCCUPAZIONE DI CARREGGIATA CON FIORIERE E FIORIERE CON SEDUTA
ART. 65 - OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DI BICICLETTE
ART. 66 – OCCUPAZIONI DEL PARCO GIOCHI DI PIAZZA MARCONI
ART. 67 – OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ EDILIZIA
ART. 68 - OCCUPAZIONI PER CANTIERI PUBBLICI
ART. 69 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI
ART. 70 - OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E ARTI DI STRADA
ART. 71 – OCCUPAZIONE PER EVENTI
ART. 72 – OCCUPAZIONI CON DEHORS
ART. 73 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE/PARABOLE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE
ART. 74 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
ART. 75 - OCCUPAZIONE PER PARCHEGGIO MONOPATTINI
ART. 76 - OCCUPAZIONE CON SEDIE DA REGISTA
ART. 77 – OCCUPAZIONE PER FIERE
ART. 78 - SOGGETTO PASSIVO
ART. 79 - AGEVOLAZIONI
ART. 80 - ESENZIONI
ART. 81 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
ART. 82 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ART. 83 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 84 – RIMBORSI

ART. 85 - SANZIONI
ART. 86 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

CAPO V – CANONE MERCATALE

ART. 87 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 88 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 89 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
ART. 90 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
ART. 91 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI
ART. 92 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 93 - SOGGETTO PASSIVO
ART. 94 - AGEVOLAZIONI
ART. 95 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
ART. 96 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 97 - RIMBORSI
ART. 98 - SANZIONI
ART. 99 - ATTIVITÀ DI RECUPERO
ART. 100 – MODELLI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

ALLEGATI:
A- TABELLA TARIFFE
B- ELENCO DI SUDDIVISIONE DELLE STRADE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi 826 e 827, essendo la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso inferiore a 10.000 abitanti, il Comune di Forte dei Marmi è classificato nella quinta categoria.

Art. 3 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla zona A viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade appartenenti alla zona B è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alle strade appartenenti alla zona A. La tariffa per le strade appartenenti alla zona C la categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alle strade appartenenti alla zona A.
4. Il presente articolo non si applica al capo V del presente regolamento.

Art. 4. Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 e cioè pari ad € 30,00, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale, per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 35, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Successivamente i coefficienti possono essere modificati con delibera dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 5. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019 e cioè pari ad € 0,60, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 18, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento. Successivamente i coefficienti possono essere modificati con delibera dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 6 – Disposizione di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 7 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile dell'ufficio Suolo Pubblico sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in relazione ai procedimenti di Concessione. Al Funzionario Responsabile dei tributi quelle relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 8 – Tipologia degli impianti pubblicitari

3. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva, comprese le insegne su fabbricato.
4. Gli impianti pubblicitari sono così suddivisi:

   a) insegne d'esercizio con scritta in caratteri alfa numerici completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. L'insegna se luminosa deve essere illuminata solo con luce indiretta;

   b) targhe murali aventi dimensioni massime di cm 50x25, collocata sulla parete esterna della sede dell'esercizio o nelle sue pertinenze; ha scritta in caratteri alfa numerici eventualmente completata da simboli o da marchi relativi all'attività cui il messaggio pubblicitario si riferisce;

   c) preinsegna con scritta in caratteri alfa numerici, completata da freccia di orientamento ed eventuale simbolo previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri e per le sole aziende ubicate nell'ambito territoriale del Comune. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta;

   d) locandina realizzata con materiale di qualsiasi natura, bidimensionale, privo di rigidezza, normalmente utilizzabile all'interno degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, ancorché visibile dall'esterno. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 9 – Forme di Pubblicità consentite

1. Nell'ambito del territorio comunale sono consentite le seguenti forme di pubblicità: insegne, targhe murali, preinsegne e locandine. Potranno essere promosse attività di pubblico interesse da enti locali o istituzioni ed associazioni culturali, sportive, religiose, senza fine di lucro, previa Deliberazione della Giunta Comunale, sempre a seguito del rilascio dei pareri degli uffici comunali e purché l'attività promossa non abbia diretta rilevanza economica. Fanno eccezione le manifestazioni circensi.
2. Tali attività di pubblico interesse potranno essere eccezionalmente promosse da privati allorché promuovano temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, attività che rivestano pubblico interesse.
3. Nei cantieri edili è consentita la collocazione di cartelli monofacciali delle dimensioni massime di cm. 100X70 pubblicizzanti la vendita degli immobili in costruzione e/o attività inerenti il cantiere stesso. Tali cartelli realizzati in forex o materiale simile, dovranno essere posizionati sulla recinzione o all'interno del cantiere stesso, senza l'utilizzo di strutture di sostegno. Sugli edifici in vendita, dopo la chiusura del cantiere, o in locazione, è consentita l'apposizione di n. 1 cartello monofacciale di dimensioni massime di cm. 20x30, realizzato in forex o materiale simile senza utilizzo di strutture di sostegno. Qualora la vendita o la locazione avvenga tramite un'agenzia immobiliare le dimensioni massime del cartello saranno cm. 100x70.
4. E' consentita, previa valutazione della Giunta Comunale e comunque dopo aver acquisito i necessari pareri dei vari uffici competenti, l'installazione di banner pubblicitari temporanei in pvc microforato "rete mesh" o equivalenti anti vento, per pubblicizzare manifestazioni o eventi di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune o in concorso con altri soggetti pubblici o privati da installare sui pali della pubblica illuminazione.
5. Le insegne se luminose devono essere illuminate soltanto con luce indiretta, non intermittente. I collegamenti elettrici ed i dispositivi accessori non dovranno risultare visibili ed essere a norma di legge. La collocazione delle insegne può essere sia parallelamente che ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli o del fronte dell'edificio al quale sono apposte e comunque ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Non sono ammesse insegne collocate sulle coperture dei cantieri. Le insegne come le targhe murali sono da installare nell'ambito dell'esercizio cui si riferiscono o su fronte dell'opera, eccezionalmente sul passo di accesso, nel punto più prossimo all'esercizio stesso, qualora l'attività si trovi in un interno intercluso.
6. Le forme e le dimensioni delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari dovranno essere compatibili con il principio fondamentale della salvaguardia ambientale, come previsto dal regolamento edilizio e, in carenza di questo, ogni giudizio di opportunità viene riservato alla Giunta; le insegne comunque non devono aggettare su suolo pubblico o suolo di uso pubblico per oltre cm. 20. Le insegne dovranno essere collocate sopra gli architravi delle porte e delle finestre e non superare in larghezza le loro dimensioni; in caso di carenza di spazio sull'architrave delle porte o delle finestre le insegne possono essere collocate sul muro di fabbrica tra le vetrine di proprietà dell'esercizio commerciale, tali insegne dovranno avere dimensioni **massime** pari a 50 (h) x 150 (lunghezza) x 10 (spessore) cm.; esse dovranno essere

collocate ad un altezza da terra non inferiore a mt. 2. Le scritte dovranno essere limitate al nome dell'esercizio e al tipo di attività.

7. Le preinsegne non dovranno determinare interferenza con i segnali utili alla guida; questi ultimi, in ogni caso, prevederanno esclusivamente l'indicazione di: "comune", "mare", "centro", "chiesa", "farmacia", "palasport", "servizi igenici", "pubblica assistenza", "apt", "polizia di Stato", "carabinieri", "polizia municipale", "ufficio marittimo", "teatro", "stadio", "autostrade", "ospedale", "taxi e mezzi servizio pubblico", "poste", "ambulatori medici", "telefono pubblico", "alberghi", "cimitero", "guardia di finanza", "ferrovia" e "aeroporto".
8. L'esercizio delle forme pubblicitarie, preinsegne, previste nel precedente comma è soggetto alle seguenti prescrizioni:
   a) i punti di segnaletica pubblicitaria sono fissati dalla Giunta Comunale su parere del Comando di Polizia Municipale, dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Lavori Pubblici. Quest'ultimo indicherà anche i materiali e la tipologia della posa in opera; in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche, le distanze di detti punti dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali, dalle intersezioni viarie e dai punti di raccordo tra rettilinei e curve, non devono essere inferiori a mt. 8,00;
   b) i pali di sostegno sono installati a cura del Comune che ne resta proprietario;
   c) i richiedenti potranno apporre le preinsegne dietro corresponsione di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale;
   d) è dovuta l'imposta sulla pubblicità allorché ne ricorrano i presupposti.
9. Nel periodo dal 15 dicembre al 7 gennaio, per le sole attività della ristorazione e dello spettacolo, previa richiesta all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, l'Ufficio Pubblicità può rilasciare autorizzazioni temporanee per forme pubblicitarie diverse da quelle ordinariamente consentite, con l'esclusione del volantinaggio, della diffusione sonora e degli striscioni, previa Deliberazione della Giunta Comunale;
10. Potranno essere prese in esame, in situazioni particolari, per lavori cantieristici, soluzioni che presentino caratteristiche diverse dalle tipologie sopra indicate, da installare in concomitanza ai lavori, purchè sempre riferite agli esercizi situati nei pressi del cantiere. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 120 giorni, fino alla durata dei lavori e a seguito del parere del collegio degli esperti in materia paesaggistica/ambientale.
11. In deroga alle distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, l'installazione delle insegne e di altri mezzi pubblicitari, diversi dalle preinsegne, è subordinata al parere tecnico preventivo della Polizia Municipale.
12. Tale elencazione dei mezzi pubblicitari deve considerarsi esemplificativa, ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie;

Art. 10 – Autorizzazioni

1. I soggetti interessati ad esercitare la pubblicità nelle forme consentite dall'art. 6 del presente regolamento devono farne richiesta all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, con apposito modulo predisposto dalla medesima azienda, valevole anche ai fini patrimoniali. Nell'istanza dovranno indicare le generalità e la residenza dell'interessato, il codice fiscale, la descrizione, le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di

svolgimento, l'esatta posizione in rapporto alla lunghezza e all'altezza degli spazi pubblici e privati adiacenti, gli estremi dell'eventuale titolo edilizio/paesaggistico e del suolo pubblico ove prescritti, il nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installato il mezzo pubblicitario nonché del possessore dello stesso se trattasi di pubblicità illuminata che potrebbe causargli molestia e, comunque, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.

2. L'Ufficio Pubblicità, una volta ottenuta la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la posa in opera delle insegne e di altri mezzi pubblicitari, previo parere del Comando di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dall'art. 49 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o su beni appartenenti al demanio comunale dovrà essere richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.
4. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
5. L'installazione dell'impianto avverrà a cure e spese dell'interessato secondo le modalità previste dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.
6. Fanno carico al richiedente, che risponderà degli eventuali danni provocati dagli impianti alle persone, alle cose e agli animali, le spese assicurative e di manutenzione. Secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, si determina una percentuale massima delle superfici utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale nella misura del 5%.
7. Per variazione si intende la sostituzione del mezzo pubblicitario preesistente con altro avente le caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. In tal caso valgono le modalità prescritte dall'art. 5 comma 1 del presente regolamento. E' fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
8. Per sostituzione si intende la modifica delle insegne ed altri mezzi pubblicitari nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione per la sostituzione è soggetto al nulla osta del Comando di Polizia Municipale previa comunicazione su apposito stampato predisposto dall'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl.
9. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di

autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 12 - Divieti e limitazioni

1. E' vietata la distribuzione dei volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e degli altri tipi di veicoli. E' vietata altresì la consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità ed in corrispondenza di incroci. Non è consentito effettuare, in tutto il territorio comunale, la pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi supporto o struttura non autorizzati. È vietato altresì, su tutto il territorio comunale, il lancio di volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile.
2. È vietata la pubblicità acustica e visiva in ogni sua forma.
3. Non sono ammesse pubblicità sulle coperture dei cantieri.
4. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali privati ed attività commerciali.
5. E' consentita la segnalazione dello smarrimento di animali.

Art. 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 14 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre ché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 15 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 16 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 17 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Durante il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) si applica una maggiorazione del 50% alle tariffe riguardanti la pubblicità ordinaria che abbia durata non superiore a tre mesi, nonché alle tariffe per le pubbliche affissioni limitatamente a quelle di carattere commerciale.

Articolo 18 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza

sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa, illuminata da luce indiretta, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 20 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Azienda stessa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 e come prescritto dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 786, con arrotondamento a € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,26 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 780,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il

31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone, qualora esso sia inferiore a 10 euro, sarà comunque pari a € 10,00.
5. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per le pubblicità di superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 22 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi.
5. Non si procederà al rimborso per importi inferiori a € 15,00.

Art. 23 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali aumentati di due punti percentuali come previsto dal Regolamento delle Entrate.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le

procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 25 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte e/o striscioni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 10%.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

Art. 26 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la

superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

   1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

   2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

   3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Art. 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Forte dei Marmi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 30 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 31 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale o di annunci mortuari, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Durante il periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) si applica una maggiorazione del 50% alle tariffe riguardanti la pubblicità ordinaria che abbia durata non superiore a tre mesi, nonché alle tariffe per le pubbliche affissioni limitatamente a quelle di carattere commerciale.
3. Le affissioni commerciali possono avere una durata massima di venti giorni. Per le affissioni con durata fino a dieci giorni viene applicata la tariffa base riferita la formato richiesto. Per le affissioni con durata fino a quindici giorni viene applicata la tariffa base riferita al formato richiesta aumentata del 30%. per le affissioni con durata superiore a quindici giorni viene applicata la tariffa base del formato richiesto aumentata del 60%.
4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Art. 33 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 34 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 35 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Forte dei Marmi e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 36 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 e come prescritto dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 786.

Art. 37 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 38 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 39 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile dell'ufficio Suolo Pubblico sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in relazione in relazione ai procedimenti di Concessione. Al Funzionario Responsabile dei tributi quelle relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 40 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 41 – Soggetti

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari, in solido tra di loro.
3. Se la concessione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro-tempore del condominio stesso, in qualità di rappresentante pro-tempore dello stesso. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare la propria nomina, entro e non oltre 15 (quindici) gg. da quando è avvenuta.
4. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano, in tutto o in parte, dell'occupazione.

Art. 42 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, con ordinanza dirigenziale notificata al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò che occupa gli spazi pubblici e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sull'area e la rimessa in pristino dell'area stessa, saranno effettuati d'ufficio, con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore. Il materiale rimosso sarà depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di trasposto, custodia e magazzinaggio.
6. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti, comunque, non sanano l' irregolarità dell'occupazione.

Art. 43 – Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato a effettuare l'occupazione di spazi e aree pubbliche deve presentare domanda in bollo conforme al presente regolamento, sulla base di modelli che saranno aggiornati e pubblicati sul sito dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl , all'Ufficio preposto, il quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti contro interessati, a darne comunicazione agli stessi nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. La domanda, deve contenere, a pena di improcedibilità:
   a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente l' occupazione, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico e l' indirizzo di posta certificata;
   b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale

e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l' eventuale recapito telefonico e l' indirizzo di posta certificata;

c) nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, o in mancanza di questi, da tutti i condomini;
d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
e) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari); la data di inizio e fine dell'occupazione;
f) il pagamento dei diritti di istruttoria;
g) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico richiesti;
h) la descrizione particolareggiata dell'eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
i) la planimetria, in scala non superiore all'1:250, idonea a evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare;
j) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto della concessione, sospendendo il termine per la conclusione del procedimento;

Il Servizio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore documentazione, finalizzata al rilascio della concessione.

3. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine di dieci giorni, saranno archiviate. La comunicazione di archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con pec, ove posseduta e indicata dal richiedente della concessione.

Art. 44 – Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio Suolo Pubblico attiva la fase istruttoria, provvedendo a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda, e a un controllo della documentazione allegatavi.
2. L'Ufficio Suolo Pubblico, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra la domanda agli uffici competenti dell'amministrazione comunale, per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano necessari e opportuni.
3. Gli uffici comunali, ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono evidenziare, motivando in fatto e in diritto, eventuali motivi che non permettono l'accoglimento dell'istanza. Il parere ove richiesto dovrà essere trasmesso obbligatoriamente entro 20 giorni.
4. E' sufficiente un solo parere negativo, affinché la domanda venga respinta.
5. Il responsabile del procedimento, qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail all'indirizzo di posta certificata.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla ricezione della raccomandata A/R o della PEC, di cui al comma 5. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione, deve presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti istruttori.

7. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda, sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo, in nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza regolare e completa.
9. La Concessione potrà essere firmata dal Dirigente responsabile solo ad avvenuto pagamento del canone da effettuare comunque entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, comunque sempre l'avvenuto pagamento del canone e dell'imposta di bollo, quando dovuta.

Art. 45 – Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi, tutti essenziali:

a) i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo, del sottosuolo, del soprassuolo o dello spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico;
b) la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari e la planimetria indicante la misurazione del suolo concesso;
c) l' ubicazione dell'occupazione;
d) la data di inizio e la data di fine dell'occupazione, e l'uso specifico alla quale la stessa è destinata;
e) le condizioni, alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
f) l'importo, i termini e le modalità di pagamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa, connessi all'occupazione;
g) la precisazione nella quale si chiarisce che il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio della concessione;
h) l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione, ogni qualvolta i competenti organi di vigilanza e controllo ne facciano richiesta.

2. La concessione può essere rilasciata solo al momento del pagamento della prima rata, oppure della rata unica del relativo canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva qualora si realizzi prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
3. Il rilascio della concessione, che sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, conterrà le informazioni per effettuare il pagamento del canone.
4. La concessione di suolo pubblico non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente prevede apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.

Art. 46 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi e aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
   a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso con apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Forte dei Marmi e sul sito dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl.

Art. 47 – Durata delle occupazioni

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 48 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio di concessione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
   a) pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo, e di ogni altra imposta e diritto;
   b) esibizione di autocertificazione da parte del richiedente per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.
   c) Pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nessuna occupazione di area pubblica può essere effettuata senza il rilascio di regolare atto di concessione e senza pagamento del relativo canone, a eccezione delle occupazioni esenti dal pagamento del canone, per le quali è, peraltro, sempre richiesto l'atto di concessione.
3. Il concessionario è obbligato a esibire, agli organi di vigilanza e controllo, l'atto di concessione.
4. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate per l'occupazione, deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. E' altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 49 – Principali obblighi dell'Ente Gestore

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sono annotati in un apposito registro informatico, in base all'ordine cronologico, della data di rilascio, con indicazione del nominativo del titolare della concessione e dell'importo dovuto.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente tenuto aggiornato, in modo che l' ufficio competente possa verificare, con esattezza, la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, e ogni variazione che si verifichi relativamente al tipo, alle modalità e ai tempi dell'occupazione od al titolare della concessione.

Art. 50 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 46 comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl e in caso di accoglimento, l'Ufficio Suolo Pubblico emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 51 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione :
   a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
   c) la violazione alla norma di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
   c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 52 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il titolare della concessione temporanea regolarmente rilasciata può rinunciare mediante comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso del canone versato nella misura del 50%.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 53 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, quindici giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 54 – Occupazione d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi e aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali e imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve dare immediata comunicazione all' ufficio competente, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, a mezzo mail certificata, come da modello allegato al presente regolamento, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione, previo pagamento dei diritti di urgenza.
3. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un' adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, da rispettare comunque.

Art. 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente

lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

4. Il canone minimo per l'occupazione di suolo pubblico è stabilito in € 10,00.

Art. 56 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.·
8. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 57 – Arrotondamento della superficie occupata

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare, si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato o lineare superiore.

58 – Passi Carrabili

1. La superficie da tassare, per i passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità convenzionale, di un metro lineare.
   I passi carrabili non dotati di automazione devono necessariamente essere arretrati per non meno di mt. 4,50.
2. La larghezza del passo carrabile deve essere di almeno metri lineari 2,50 come previsto dall'art. 22 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il passo carrabile esistente e già autorizzato prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada gode di un beneficio di legge nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento richiesto dalla normativa vigente così come indicato all'art. 46 comma 6 del DPR n. 495 del 1992, fermo restando che l'istante alleghi alla domanda una relazione tecnica attestante l'impossibilità di procedere a tale adeguamento.
4. I titolari di passi carrabili, nelle strade con carreggiata inferiore a m. 5,00, che, al fine di consentirne l'utilizzo, necessitano di una porzione di strada che si estende al lato opposto dell'accesso medesimo, come valutato dal competente Comando di Polizia Municipale, dovranno corrispondere, oltre al canone del passo carrabile, anche quello relativo all'area, corrispondente alla proiezione dello stesso misurata in metri lineari, sottratta all'uso pubblico prospiciente al passo carrabile.
5. Restano a carico del richiedente, le spese e le opere di realizzazione e di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a evidenziare la superficie tassabile, prevista dall'ultimo periodo del comma precedente. Il segno sulla carreggiata, atto a rendere visibile l'area di manovra del passo carrabile, deve essere conforme alla striscia gialla a zig zag di cui fig. II.436 Reg. Cod. Strada.
6. Agli effetti del canone sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art. 44 del D. Lgs 507/1993), per i quali il Comune rilascia, a richiesta, l'apposito contrassegno. Si considerano comunque tali i manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra o altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o in ogni caso, da una modifica del piano stradale, volta a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.
7. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse al relativo utilizzo, può rinunciare allo stesso, e restituire all'Ufficio competente il relativo contrassegno identificativo entro il 31 dicembre dell'anno corrente. Il titolare deve inoltre ripristinare l'assetto stradale, a proprie cure e spese.
8. Il contrassegno identificativo di passo carrabile è personale e riferito al fabbricato per il quale è stato richiesto e rilasciato.
9. Il trasferimento di residenza o la cessazione, a qualsiasi titolo, del fabbricato comporta, da parte del concessionario, la restituzione del cartello identificativo posseduto, al competente servizio, per la distruzione.

10. Fino a quando il titolare del passo non effettua la rinuncia o disdetta allo stesso, restituendo il contrassegno identificativo, è obbligato al pagamento del canone.
11. Nei casi, di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedano e ottengano il rilascio di apposito cartello segnaletico previo pagamento di una somma, a titolo di rimborso.
12. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Art. 59 - Occupazioni con specchi parabolici

1. Gli specchi parabolici vengono installati su richiesta e a spese dei privati cittadini. L'utente è tenuto alla loro manutenzione ed è direttamente responsabile per danni a persone o cose che si dovessero verificare per uso scorretto o mancata manutenzione. Tutte le installazioni devono essere effettuate nel rispetto del decoro e dell'accessibilità dei luoghi, secondo la normativa vigente, con particolare riferimento alla circolazione dei portatori di handicap. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli specchi parabolici è soggetto a richiesta preventiva di pareri al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Lavori Pubblici, che valuteranno l'effettiva esigenza dell'utilità dello stesso.

Art. 60 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi commerciali, in genere, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione, espressa in metri quadrati, della loro proiezione a terra e previo parere rilasciato dall'Ufficio Lavori Pubblici e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Per gli interventi nel sottosuolo, ad inizio anno gli Enti gestori dei sottoservizi dovranno predisporre deposito cauzionale anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo sarà di anno in anno proposto dall'Ufficio Suolo Pubblico e deliberato dalla Giunta Comunale. In mancanza di tale garanzia non potranno essere rilasciate le relative concessioni. Nel caso in cui non sia avvenuta, da parte dell'Ente, Consorzio, Società, erogatrice e/o concessionaria dei servizi in oggetto, una regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini, o una regolare presentazione degli atti tecnici e amministrativi richiesti, così come meglio specificato negli articoli del presente Regolamento, il Responsabile dell'ufficio suolo Pubblico redigerà una proposta alla Giunta Comunale, per effettuare una idonea trattenuta sulla cauzione versata. La percentuale di trattenuta vara a seconda del tipo di problematica rilevata per ogni concessione rilasciata e più precisamente:
   a) dal 3% al 5% per ogni giorno di ritardo per la mancata presentazione della documentazione integrativa per i lavori urgenti, per la mancata presentazione della comunicazione relativa all'inizio dei lavori e per la mancata presentazione di eventuali altri documenti e/o certificazioni richieste;
   b) dal 3% al 5% per ogni giorno di ritardo per il mancato adeguamento della segnaletica stradale;

c) dal 3% al 5% per ogni giorno di ritardo nell'adeguarsi alle disposizioni impartite per l'esecuzione dei lavori;
d) dal 5% al 15% per ogni mese di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Per quantificare l'entità della percentuale di trattenuta, il Responsabile dell'Ufficio Suolo Pubblico provvederà direttamente per quanto previsto alla lettera a), mentre chiederà apposita valutazione alla Polizia Municipale per quanto riguarda la lettere b) e all'Ufficio Lavori Pubblici per quanto riguarda le lettere c) e d).

3. Qualora le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente l'area già regolarmente occupata.
4. Il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

Art. 61 – Occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi

1. L'occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario, è ammessa l'occupazione del marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato uno spazio libero di almeno ml 2,00 di larghezza del marciapiedi per il passaggio dei pedoni e persone con limitata o impedita capacità motoria, previa verifica della compatibilità urbanistica e edilizia e previo parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.
2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione.
3. L'occupazione con tavoli, sedie, ombrelloni e arredi urbani, sia del marciapiede che della strada, non deve eccedere la larghezza del fronte dell'esercizio stesso. Previa autorizzazione sono tollerate le occupazioni di suolo pubblico che eccedono il fronte dell'esercizio purché esista e sia presentato all'Ente il consenso scritto, indicante il periodo a cui si riferisce, del proprietario del fronte interessato. Le occupazioni eccedenti il fronte del proprio esercizio non possono comunque essere superiori al fronte degli esercizi immediatamente adiacenti e contigui. L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere contrassegnata con chiodi segnaletici a cura dell'Amministrazione e spesa a carico del concessionario.
4. Nei periodi di chiusura oltre i **venti** giorni, i pubblici esercizi dovranno mantenere l'area prospiciente l'esercizio stesso libera, pulita e priva di **arredi** pena il decadimento della concessione di suolo pubblico.
5. Può essere consentita l'occupazione con pedane nelle zone in cui sia prevalentemente interdetto il traffico veicolare e laddove la pendenza del piano stradale occupato comporti evidenti problemi di fruizione del suolo stesso. Le pedane sono ammesse esclusivamente sul fronte dell'esercizio in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande e dovranno essere in legno o in metallo rivestito in legno, costituite da elementi smontabili e appoggiate sul manto stradale senza che procurino danno al manto stesso, verniciate con colorazione del legno naturale o grigia chiara che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni esistenti. Le pedane, le altre attrezzature e le fioriere non dovranno addossarsi a elementi architettonici o decorativi; l'estensione delle pedane dovrà essere limitata a

quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. Il piano di calpestio dovrà essere sempre orizzontale e complanare al marciapiede prolungandone il piano di calpestio senza interruzioni, vuoti, disallineamenti o gradini. Dovrà essere comunque garantita l'accessibilità a portatori di handicap. La disposizione delle pedane dovrà sempre garantire condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso.

6. Può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico, previa Deliberazione della Giunta Comunale, con una struttura modello "cabina" (allegato 19), in legno di dimensioni massime altezza mt. 1,50 e base ml. 2,30 x ml. 1,70, di colore avorio (RAL 1013), per poter riporvi i contenitori della raccolta differenziata, da posizionare all'interno dell'area già in concessione o in ampliamento della stessa. In quest'ultimo caso dovrà essere richiesta apposita concessione per il maggiore spazio occupato e dovrà essere assolto il canone indicato nelle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tale struttura dovrà essere appoggiata al suolo senza manomissione dello stesso, e dovrà essere mantenuta decorosamente a cura e spese del concessionario.
7. In tutto il territorio comunale per i pubblici esercizi solo ed unicamente per le strade a senso unico, ove tracciata la carreggiata e/o gli stalli di sosta, è consentita l'occupazione stagionale o annuale h/24 degli stalli di sosta e comunque fino al limite della carreggiata stessa. L'occupazione è subordinata all'individuazione a cura del richiedente degli spazi di delimitazione come da Regolamento. Trattandosi di strade a senso unico, sempre a cura e spese del richiedente, l'occupazione dovrà essere separata dalla sede stradale con arredi in vaso a protezione dell'utenza. La segnaletica sia orizzontale che verticale e cura e spese del richiedente.

Art. 62 – Occupazioni di suolo pubblico per esercizi di vicinato e artigianali entrambi di genere alimentare

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico, previo parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale, da parte degli esercizi di vicinato e artigianali entrambi di genere alimentare con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto (tavolini, ombrelloni, sedie, panchine) nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico – sanitarie. Viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione.
2. Trattandosi di zona storica/ambientale è ammessa l'occupazione del marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato uno spazio libero di almeno ml 2,00 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e previa verifica della compatibilità urbanistica e edilizia.
3. L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere contrassegnata con chiodi segnaletici a cura dell'Amministrazione e spesa a carico del concessionario.
4. Nei periodi di chiusura oltre i **venti** giorni, gli esercizi di vicinato e artigianali entrambi di genere alimentare dovranno mantenere l'area prospiciente l'esercizio stesso libera, pulita e priva di **arredi** pena il decadimento della concessione di suolo pubblico.
5. Può essere consentita l'occupazione con pedane nelle zone in cui sia prevalentemente interdetto il traffico veicolare e laddove la pendenza del piano stradale occupato comporti evidenti problemi di fruizione del suolo stesso. Le pedane sono ammesse esclusivamente sul fronte dell'esercizio in

cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande e dovranno essere in legno o in metallo rivestito in legno, costituite da elementi smontabili e appoggiate sul manto stradale senza che procurino danno al manto stesso, verniciate con colorazione del legno naturale o grigia chiara che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni esistenti. Le pedane, le altre attrezzature e le fioriere non dovranno addossarsi a elementi architettonici o decorativi; l'estensione delle pedane dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. Il piano di calpestio dovrà essere sempre orizzontale e complanare al marciapiede prolungandone il piano di calpestio senza interruzioni, vuoti, disallineamenti o gradini. Dovrà essere comunque garantita l'accessibilità a portatori di handicap. La disposizione delle pedane dovrà sempre garantire condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso.

6. In tutto il territorio comunale per i pubblici esercizi solo ed unicamente per le strade a senso unico, ove tracciata la carreggiata e/o gli stalli di sosta, è consentita l'occupazione stagionale o annuale h/24 degli stalli di sosta e comunque fino al limite della carreggiata stessa. L'occupazione è subordinata all'individuazione a cura del richiedente degli spazi di delimitazione come da Regolamento. Trattandosi di strade a senso unico, sempre a cura e spese del richiedente, l'occupazione dovrà essere separata dalla sede stradale con arredi in vaso a protezione dell'utenza. La segnaletica sia orizzontale che verticale e cura e spese del richiedente.

Art. 63 – Occupazione di marciapiedi

1. E' consentita l'occupazione dei marciapiedi con vasche ornamentali di larghezza non superiore a 40 cm., poste in aderenza al muro di fabbrica, a condizione che venga lasciato libero non meno di ml. 2,00 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere, secondo quanto previsto dal D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione e previo parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.
   Nelle strade del centro storico dove il marciapiede abbia una larghezza inferiore a ml. 2,00 è comunque consentita, come identificato dal piano operativo, come da scheda allegata, e nel rispetto dell'art. 20 comma 3 del CdS, l'occupazione con vasche ornamentali di larghezza non superiore a 40 cm.
2. Le vasche ornamentali dovranno essere mantenute decorosamente, a cura e spese del concessionario.
3. E' consentita l'occupazione del marciapiede da parte di attività diverse dai pubblici esercizi e dagli esercizi di vicinato e artigianali del genere alimentare, quali le rivendite di giornali, librerie, tabacchi, ortofrutta, arredamenti in vimini e in ferro, lasciando libero non meno di ml. 2,00 di larghezza del marciapiede.
4. E' consentita l'occupazione con bacheche aderenti al muro di fabbrica, previa Deliberazione della Giunta Comunale, con sporgenza massima pari a 20 cm.
   Nelle strade del centro storico dove il marciapiede abbia una larghezza inferiore a ml. 2,00 è comunque consentita, come identificato dal piano operativo, come da scheda allegata, e nel rispetto dell'art. 20 comma 3 del CdS, l'occupazione con bacheche con sporgenza massima pari a 20 cm.

Art. 64 - Occupazione di carreggiata con fioriere e fioriere con seduta

1. Può essere consentita, l'occupazione di carreggiata, da parte di titolari di attività, con fioriere e fioriere con seduta, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, previa Deliberazione della Giunta Municipale e previo parere rilasciato dall'Ufficio Lavori Pubblici e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Le suddette fioriere dovranno essere della stessa tipologia e colori di quelle del Comune e dovranno essere mantenute decorosamente, a cura e spese del concessionario.
3. La movimentazione delle fioriere è a totale carico dei richiedenti.
4. Non è consentito il posizionamento di fioriere negli stalli a pagamento salvo autorizzazione con Deliberazione della Giunta Comunale e conseguente monetizzazione del posto auto.

Art. 65 - Occupazioni di aree destinate a parcheggio di biciclette

1. E' consentita l'occupazione di strade, anche al di fuori delle aree a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, da parte di titolari di attività ricettive, al fine esclusivo di consentire il parcheggio di biciclette per la clientela, per una superficie massima di mq. 20,00, purché in corrispondenza del fronte della struttura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Art. 66 - Occupazioni nel parco giochi di Piazza Marconi

1. Per le occupazioni effettuate nel parco giochi di Piazza Marconi con mezzi mobili (automobiline, cavallini, ecc) la determinazione della tariffa è riferita all'unità del mezzo in misura forfettaria.

Art. 67 - Occupazioni con impalcature e cantieri, per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature a uso cantiere, e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione a terra di tali strutture. Per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori per i servizi pubblici (linea rete telefonica, elettrica, gas, acquedotto, fognatura nera, ecc.) la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla lunghezza in metri lineari che risulta dall'atto autorizzativo a eseguire i lavori per servizi pubblici, previo parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale, per la larghezza teorica di mt. 1,00. Il canone relativo all'occupazione finalizzata all'esecuzione di lavori per i servizi pubblici deve essere abbattuto del 50%.
2. Le autorizzazioni relative a lavori realizzabili con concessione edilizia o SCIA, sono subordinate alla durata della validità dei relativi titoli abilitativi edilizi.
3. Le concessioni per occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature a uso cantiere, e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, possono essere rilasciate elusivamente per lavori destinati a concludersi entro il 30 giugno. Dal 1° luglio al 31 agosto, di ciascun anno, non potranno essere autorizzate occupazioni che comportino l'esercizio

dell'attività edilizia a eccezione dei ponteggi a mensola con struttura portante.

4. I cantieri presenti nella zona A occupanti il suolo pubblico, dovranno dotarsi di teli di copertura delle impalcature raffiguranti i prospetti delle facciate sottostanti.
5. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizzi l'occupazione di suolo pubblico, esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ad altro, deve rispettare le norme stabilite dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Art. 68 - Occupazioni per Cantieri pubblici

1. Per le occupazioni relative ai cantieri delle opere pubbliche di competenza del Comune, queste saranno gestite direttamente dall'ufficio Lavori Pubblici, il quale dovrà svolgere la necessaria istruttoria e autorizzare il richiedente con apposito permesso, che dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza, all'attenzione della Polizia Municipale e dell'ufficio Suolo Pubblico. Queste occupazioni possono essere autorizzate per tutti i mesi dell'anno, salvo diversa e specifica disposizione della Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni relative ai cantieri delle opere pubbliche di competenza della Provincia, dovrà essere presentata apposita richiesta da parte dell'Ente all'ufficio Suolo Pubblico e per il rilascio della relativa autorizzazione dovrà essere acquisito apposito parere dall'ufficio Lavori Pubblici e dal Comando della Polizia Municipale. Queste occupazioni possono essere autorizzate per tutti i mesi dell'anno, salvo diversa e specifica disposizione della Giunta Comunale.

Art. 69 – Occupazione per attività promozionali

1. Le occupazioni per attività promozionali sono consentite previa Comunicazione della Giunta Municipale e, comunque, sempre rispettando le norme stabilite al D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.
2. Alle occupazioni fino a mq. 10 verrà applicata la tariffa calcolando 10 mq. per i giorni di occupazione; per le occupazioni oltre i 10 mq. verrà calcolata la metratura standard di 20 mq. per i giorni di occupazione.

Art. 70 - Occupazioni per spettacoli viaggianti e arti di strada

1. Previa acquisizione dei pareri del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Lavori Pubblici sono consentite le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante e per i mestieri artistici di strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per le arti di strada (espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada) sono consentite nelle tipologie, modalità, tempi e postazioni indicati nell'apposito Regolamento per la disciplina delle arti di strada.
3. Per le occupazioni di espressioni artistiche di strada, definite all'art. 5 comma 2 del regolamento per la disciplina delle arti di strada, non è previsto alcun canone, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante e per i mestieri artistici di strada sono comunque normate da apposito Regolamento.

Art. 71 – Occupazione per organizzazione di eventi

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'organizzazione di mostre d'arte, senza la possibilità di vendita, da parte di Associazioni o Enti, che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2. E' consentita l'organizzazione di eventi florovivaistici o altre tipologie di eventi organizzate da Associazioni o Enti, che abbiano il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi o che siano inserite nella Deliberazione di approvazione degli eventi approvata annualmente dalla Giunta Comunale e previo parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.
3. Il canone relativo alle occupazioni previste dal comma 1 e comma 2 sarà calcolato in base alla metratura e ai giorni di effettiva occupazione, compresi i giorni destinati al montaggio e allo smontaggio.

Art. 72 – Occupazioni con Dehors

1. Può essere consentita l'occupazione con dehors, regolarmente autorizzata dal punto di vista edilizio, urbanistico e paesaggistico in prossimità degli esercizi di cui costituiscono pertinenza, previa Deliberazione della Giunta Comunale. L'occupazione, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
2. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente una larghezza non inferiore a m. 2,00.
3. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.
4. Sugli elementi che compongo il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari.
5. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 deve essere richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente.

Art. 73 - Occupazione con impianti di telefonia mobile/parabole e tecnologie di telecomunicazione

1. Nel territorio del Comune di Forte dei Marmi è possibile installare due tipologie di antenne/parabole:
   - antenne/parabole, impianti tecnici, telefonia mobile e radio televisivi, dato il loro particolare uso, indistintamente dalla collocazione sul territorio rientreranno nella categoria A. La superficie su cui è collocato l'impianto di telefonia mobile è stabilita in mq. 35 per la quale si applica la tariffa stabilita.
   - antenne di piccola dimensione/parabole, utili alla connessione wi-fi, con potenza massima 5 mhz, indistintamente dalla collocazione sul territorio rientreranno nella categoria A. La superficie su cui è collocato l'impianto di telefonia mobile è stabilita in mq. 35 per la quale si applica la tariffa stabilita.

Art. 74. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, ferme restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. La distanza minima tra una colonnina di ricarica e l'altra non potrà essere inferiore a 500 mt., salvo raggruppamenti in apposite aree indicate dalla Giunta Comunale.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone secondo l'importo stabilito nell'allegato A del presente Regolamento per i punti di ricarica, rientranti nella cat. A, indistintamente dalla loro collocazione sul territorio comunale. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico. La Giunta comunale potrà prevedere la riduzione o l'esenzione del canone nel caso in cui i dispositivi di ricarica eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabili. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.
4. La manutenzione della segnaletica, sia esse orizzontale che verticale, è a totale carico del richiedente.

Art. 75 - Occupazione per parcheggio monopattini

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico per il parcheggio di monopattini, in aree da definire di volta in volta con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 76 – Occupazione con sedie da registra

1. Non è considerata occupazione di suolo pubblico il posizionamento di max n. 2 (due) sedie da regista, da collocarsi sul fronte dell'attività commerciale, purché posizionate sulla carreggiata, nelle aree interessate a isola pedonale e/o ztl 0/24. Tali posizionamenti non sono soggetti né a concessione né al pagamento del canone e devono essere rimossi durante l'orario di chiusura degli esercizi.

Art. 77 – Occupazioni per Fiere

1. Il suolo pubblico occupato temporaneamente e occasionalmente in occasione delle ricorrenze di Sant'Ermete e di San Francesco è soggetto ad una tariffa giornaliera o forfettaria specifica.

78 – Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 79 – Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
   a) per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività di giochi, dello spettacolo viaggiante, del 50%;
   b) Per i mestieri artistici di strada è prevista la riduzione del 50% del canone previsto dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 art. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
   c) Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici su cui applicare le tariffe sono calcolate in ragione del 50% di quella richiesta fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
   d) per le occupazioni realizzate per finalità di esposizione e mostra d'arte che comportino la chiusura parziale o totale di strade e/o piazze, anche se patrocinate dal Comune, del 50%;
   e) per le occupazioni realizzate da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, del 50%.
   f) per le Associazioni senza scopo di lucro che organizzano mostre mercato e attività fieristiche approvate annualmente con delibera dalla Giunta Comunale, del 50%. Tale tariffa agevolata sarà applicata anche ai giorni deputati al montaggio e allo smontaggio.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 79 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
   c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
   d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
   e) le occupazioni di aree cimiteriali;
   f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
   g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
   h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo

necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
k) vasche biologiche;
l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
m) le vasche ornamentali aderenti al muro di fabbrica con sporgenza non superiore a 40 cm.
n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Art. 81 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre,1° dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 780,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 82 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate, esclusivamente per le concessioni relative ai mercati, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 1° dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 780,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 83 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 84 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi.

Art. 85 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali aumentati di due punti percentuali come previsto dal Regolamento delle Entrate.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento..
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il mancato rispetto di quanto riportato al comma 4 dell'articolo 61 e al comma 4 dell'articolo 62 comporta la sanzione amministrativa di un minimo del 50 per cento ed un massimo del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto.

5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ufficio Suolo Pubblico può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
9. Per ogni altra violazione del presente Regolamento non indicata nei punti precedenti si applica una sanzione minima che va da € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Art. 86 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 87 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 88 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Suolo Pubblico sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Al Funzionario Responsabile dei Tributi quelle relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 89 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione dei mercati sono definite con riferimento al presente Regolamento nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29 settembre 2004 e ss. mm. ii.

Art. 90 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
   a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
   b) durata dell'occupazione;
   c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. La tariffa base non può determinare aumenti superiori al 25%.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 91 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 92 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
   c) In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione

verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 93 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 94 - Agevolazioni

1. Per gli ambulanti denominati "spuntisti" è possibile effettuare due tipi di convenzione:
   a) n. 20 (venti) presenze annuali, eventualmente rinnovabili di ulteriori 10 (dieci) presenze, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Le occupazioni di coloro che stipuleranno la suddetta convenzione usufruiranno della riduzione del 50% del canone;
   b) n. 10 (dieci) presenze annuali, eventualmente rinnovabili di ulteriori 10 (dieci) presenze, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Le occupazioni di coloro che stipuleranno la suddetta convenzione usufruiranno della riduzione del 25% del canone;

   Per entrambe le tipologie di convenzioni la misura convenzionale è stabilita in mq. 30.
2. Per le occupazioni realizzate da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, del 50%.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse previa verifica del possesso da parte del richiedente di una valida autorizzazione per il commercio ambulante su area pubblica.

Art. 95 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il

canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 780,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 96 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 97 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi.

Art. 98 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali aumentati di due punti percentuali come previsto dal Regolamento delle Entrate.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al

comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 99 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

Art. 100 – Modelli e semplificazioni procedimentali

1. Su proposta dell'Ufficio Suolo Pubblico e con successivo atto di Giunta Comunale potranno essere approvati modelli standartizzati per la presentazione delle pratiche di cui al presente Regolamento.
2. Nel caso in cui se ne ravveda la possibilità e previo accordo tra i vari settori interessati dal procedimento potranno essere definite ed approvate da parte della Giunta Comunale procedure semplificate per la gestione e la richiesta dei pareri.